



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Dipartimento di Formazione,
Lingue, Intercultura,
Letterature e Psicologia



AVVISO PUBBLICO DI UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO A TITOLO RETRIBUITO DI INSEGNAMENTI A.A. 2025-2026 OVVERO IN SUBORDINE PER IL CONFERIMENTO A TITOLO RETRIBUITO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A.A. 2025-2026 AI SENSI DELL’ART. 23, COMMA 2 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- **Visti** gli art. 2222 e segg. 2229 e segg. del Codice Civile;
- **Visto** l’art. 409 del Codice Procedura Civile, come modificato dalla Legge 81/2017;
- **Vista** la Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari» e, in particolare, l’articolo 1, comma 16;
- **Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 18 e 23;
- **Vista** la Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l’articolo 14;
- **Visto** il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento;
- **Visto** l’art. 53, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R. sulle imposte sui redditi);
- **Visto** il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;
- **Visto** l’art. 65 del del D.Lgs. n. 30/2005 e s.m.i.
- **Visto** l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015;
- **Visto** l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017;
- **Vista** la deliberazione 20/2009 della Sezione Centrale di Controllo di legittimità che ha considerato estranei alla previsione normativa dell’art. 17 c. 30 del D.L. 78/2009 convertito, con modifiche, nella Legge 102/2009 (controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti su atti e contratti) gli incarichi di docenza e quelli tecnico specialistici di supporto alla didattica;
- **Vista** la deliberazione SCCLEG/7/2017/PREV, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Centrale del controllo preventivo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, in considerazione anche di alcune pronunce espresse in passato nel preesistente quadro legislativo, ha dato una interpretazione di natura non meramente letterale ma sistematica dell’art. 1 comma 303 della Legge 232/2016 e pertanto, nell’attuale quadro normativo, il controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Corte dei Conti, deve ritenersi venuto meno per gli atti di conferimento, di qualunque natura e per gli incarichi di cui all’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 stipulati dalle Università statali;
- **Visto** lo Statuto di Ateneo;
- **Visto** il Regolamento Didattico di Ateneo;
- **Visto** il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033;
- **Visto** il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali;

- **Vista** la delibera del Senato Accademico in data 17 gennaio 2017 in merito ai doveri didattici dei docenti;
- **Vista** la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, in particolare in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ai sensi della quale le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i relativi titoli;
- **Visto** il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, art. 13 che disciplina la formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- **Visto** il Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 che disciplina i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- **Visto** il Decreto Ministeriale del 1 dicembre 2016, n. 948: "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione sul sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 e successive modificazioni"
- Visto la nota ministeriale prot. 4660 del 14/04/2026 del MUR, di avvio per l'anno accademico 2025/2026, dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'a.a. 2025/2026 con le indicazioni operative per il XI CICLO
- Visto il Decreto Rettorale 602/2026 del 04/05/2026 in cui è stata decretata l'attivazione dei corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'A.A. 2025-2026 – XI ciclo, di cui ai DD. MM. n. 249/2010 e 30 settembre 2011 per un totale di 1054 posti, ripartiti in 111 posti per la Scuola dell'Infanzia, 378 posti per la Scuola Primaria, 225 posti per la Scuola secondaria di I grado e 340 posti per la Scuola secondaria di II grado ed è stata nominata la Prof.ssa Laura Menichetti – Professore Associato inquadrato nel SSD PAED-02/A (ex M-PED 03), quale Direttrice dei Corsi in parola
- Visto il Decreto Rettorale per Bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per l'A.A. 2025/2026 DR rep n. 890, Prot. n. 164758 del 2 luglio 2026
- **Dato atto** che non è stato possibile procedere alla copertura degli insegnamenti di cui al presente avviso con i Professori e Ricercatori dell'Ateneo;
- **Considerato** che il presente bando sarà approvato a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento utile
- **Accertata** la copertura finanziaria sul bilancio del Dipartimento FORLILPSI
- **Valutato** ogni opportuno elemento,

DECRETA

è indetta una procedura di valutazione comparativa per l'affidamento retribuito o in subordine per il conferimento, previa stipula di contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata, di incarichi di insegnamento/i per l'anno accademico **2025/2026**

Articolo 1 – Oggetto della selezione

- 1.1. La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti disponibili ad accettare l'affidamento a titolo retribuito o in subordine il conferimento, previa stipula di un contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata, di incarichi di insegnamento per l'anno accademico **2025-2026** che risultano vacanti presso il Dipartimento di *Forlilpsi*, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:

Corso di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno XI ciclo - a.a. 2025/2026				
Insegnamento	Sett. Conc. SSD	CFU	Ore didattica frontale	Compenso al lordo degli oneri a carico del percipiente
Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA	PAED-02/A	1	7,5	480,00
Pedagogia speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	PAED-02/A	1	7,5	480,00
Pedagogia speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	PAED-02/A	1	7,5	480,00

- 1.2 La presente procedura è volta alla creazione di una graduatoria di merito per ciascuno degli incarichi sopra indicati. **Sulla base del numero degli iscritti al Corso e delle esigenze didattiche, un numero variabile di CFU dello stesso insegnamento potrà essere affidato allo stesso docente, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento** (D.R. n. 1033 del 23 agosto 2022 e successive modifiche). Il relativo compenso sarà calcolato in proporzione.

La variabilità di cfu affidati si intende valida anche per eventuali rinnovi

- 1.3. Il compenso si intende comprensivo delle attività di coordinamento con il Direttore e con la Segreteria, della preparazione e del rilascio delle risorse educative con particolare riguardo a quelle indicate come obbligatorie dal Direttore del Corso, del supporto in presenza o a distanza degli studenti, delle verifiche dell'apprendimento di ciascun corsista secondo le modalità che saranno indicate per il Corso, della **partecipazione obbligatoria alle riunioni** indette dal Direttore del Corso, della partecipazione obbligatoria alle commissioni dell'esame finale, dell'uso dei sistemi informatici di Ateneo (in particolare posta elettronica istituzionale, Moodle, sistema di videoconferenza, SOL ed altri).

Articolo 2 – Durata e corrispettivo dell'incarico

- 2.1. L'attività avrà inizio dalla data di repertorio del contratto e terminerà il **30/06/2027**, fatte salve eventuali proroghe del Corso.
Il Dipartimento, in caso di stipula di un contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata a titolo retribuito, previa valutazione positiva dell'attività svolta, si riserva la possibilità di rinnovare l'incarico per gli anni successivi così come previsto dall'art. 7, comma 1 del Regolamento di Ateneo indicato in premessa (se annuali possono essere rinnovati per non più di due volte, se biennali solo per un ulteriore anno).
- 2.2. Le attività didattiche di norma si svolgeranno in presenza, secondo quanto disposto dal DM 30.09.2011, salvo esigenze specifiche che saranno comunicate dal Direttore del Corso (ivi incluse, ad esempio, alcune lezioni online, altre durante i periodi di vacanze scolastiche, altre in giorni festivi, se eccezionalmente richieste dall'organizzazione del Corso).

L'orario di svolgimento delle attività didattiche e degli eventuali ulteriori impegni previsti sarà definito in modo insindacabile dal Direttore del Corso.

- 2.3. Il numero degli incarichi per i quali ogni soggetto potrà accettare l'incarico è subordinato all'effettiva compatibilità oraria, secondo la programmazione didattica decisa dal Direttore del Corso.

Il compenso orario è pari a **64,00 euro** al lordo degli oneri a carico del percipiente, definito ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento.

Il suddetto compenso graverà su fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario (UA.A 58525 Dip.to FORLILPSI) e verrà corrisposto: in un'unica rata finale, dopo la conclusione del Corso. Nel caso in cui parte delle attività (incluse quelle indicate al punto 1.3) non fosse portata a termine, potranno essere previste decurtazioni dell'importo a insindacabile

giudizio del Direttore del Corso.

Articolo 3 – Obblighi e diritti degli incaricati

- 3.1 I titolari dell'incarico d'insegnamento hanno diritto all'accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari on-line e alla cassetta di posta elettronica presso Unifi.
- 3.2 L'accesso ai predetti servizi e a ogni altro servizio o applicativo necessario per l'espletamento dell'attività didattica è garantito per l'intera durata dell'incarico.
- 3.3 I titolari dell'incarico d'insegnamento sono tenuti a:
- a) svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto degli orari stabiliti dal Direttore del Corso e delle modalità e dei programmi dell'insegnamento, concordati con il Corso di Studio sulla base della programmazione didattica;
 - b) svolgere compiti di assistenza e orientamento degli studenti
 - c) partecipare alle Commissioni di verifica del profitto e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio, secondo il calendario definito dal Direttore del Corso;
 - d) utilizzare il servizio on-line di verbalizzazione con firma digitale degli esami di profitto e verbalizzare entro i tempi definiti dal Direttore del Corso
 - e) compilare il Syllabus secondo le indicazioni del Direttore del Corso, condividerlo fin dall'inizio con i corsisti e rispettarlo;
 - f) rendere disponibile il proprio curriculum vitae et studiorum, in modo che sia accessibile sul sito web di Ateneo;
 - g) annotare nell'apposito registro delle lezioni i dati relativi all'attività didattica svolta, come previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
 - h) rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice Etico di Ateneo.
- Fatto salvo l'adempimento prioritario e integrale degli obblighi contrattuali, i titolari dell'incarico d'insegnamento non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo.
- 3.4 Il contratto si risolve automaticamente in caso di gravi violazioni delle disposizioni contemplate nel comma 3 ovvero qualora l'incaricato non dia inizio alle prescritte attività nel termine stabilito dallo stesso contratto ovvero ancora per altri giustificati gravi motivi, imputabili al docente incaricato, che pregiudichino l'intera prestazione.
- 3.5 Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi previsti dalla legge ovvero qualora risulti oggettivamente impossibile adempiere alla prestazione per sopraggiunti comprovati motivi. In questo caso al docente incaricato spetta il corrispettivo pari alla parte di attività effettivamente eseguita e attestata dal responsabile della competente struttura.
- 3.6 I titolari dell'incarico di insegnamento partecipano alle Commissioni di verifica del profitto e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
- 3.7 La stipula di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 3.8 Al titolare del contratto è consentito l'uso del titolo di professore a contratto esclusivamente per la durata dell'incarico.

Articolo 4 – Requisiti di carattere generale e speciale

- 4.1 Sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
- a) a.1) cittadinanza italiana;
 - a.2) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - a.3) per i cittadini extracomunitari, in aggiunta a quanto sub a.2): di essere titolari del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286 del 1998, ss.mm.ii. ovvero di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Nel caso in cui non si sia in possesso del permesso di soggiorno, all'atto del conferimento dell'incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata, il candidato dovrà dimostrare almeno di aver provveduto alla relativa istanza ai sensi del D.Lgs. 286/1998. Sono fatti salvo i casi di cui all'art 5 nei quali risulti bastevole il solo visto d'ingresso;

- b) godimento dei diritti politici;
- c) età non inferiore agli anni 18;
- d) non aver riportato una condanna penale in Italia o all'estero né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;

4.2 I candidati dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- a) Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale o Laurea specialistica
 - b) Esperienza professionale e/o di ricerca nelle discipline oggetto della selezione
- Possono partecipare alla selezione per l'attribuzione dei sopra detti insegnamenti:
- a) professori ordinari associati e ricercatori, in servizio presso altri Atenei italiani;
 - b) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e che non abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4.3 La titolarità dei contratti disciplinati dal presente regolamento è incompatibile con la contemporanea titolarità dei contratti di cui all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 comma 6-septies della Legge 29 giugno 2022, n. 79 e di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Trovano altresì applicazione le incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4.4 Per quanto attiene la **didattica complessiva**, ciascun contrattista può svolgere attività didattica nel limite massimo di centoventi ore di insegnamento per anno accademico.

Gli **assegnisti di ricerca** possono svolgere attività di insegnamento nel limite massimo complessivo di sessanta ore per anno accademico, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 6, del regolamento di Ateneo sul conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto rettorale 14 maggio 2020, n. 550, che cita: *"Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del Consiglio dell'Unità amministrativa, su parere motivato del Responsabile scientifico dell'assegno, previa verifica che tale attività sia: compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno; b. non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca; c. non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore."*

Con riferimento ai **dottorandi di ricerca** trova applicazione quanto previsto nell'articolo 20, comma 3, del regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale 12 maggio 2022, n. 575.

Il **personale tecnico-amministrativo, CEL e Lettore** a contratto dell'Ateneo può essere titolare di incarichi didattici nel rispetto della normativa vigente in materia.

Nel caso in cui il vincitore della procedura sia un soggetto con limitazioni nel numero di ore da poter svolgere, il Direttore del Corso si riserva la decisione di affidare l'intero insegnamento al candidato idoneo successivo in graduatoria, oppure di conferire al vincitore una parte delle ore e al successivo in graduatoria le ore restanti. In quest'ultimo caso, CFU e compenso saranno divisi in maniera proporzionale al numero di ore attribuite.

4.5 Alle valutazioni comparative per il conferimento di incarichi di docenza non possono partecipare, per un periodo di cinque anni, coloro nei confronti dei quali sia stato precedentemente risolto un contratto ai sensi dell'art. 14, comma 4, primo periodo, del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" di cui al Decreto Rettoriale del 23 agosto 2022, n. 1033.

4.6 Per quanto attiene i requisiti di partecipazione, di ordine generale e particolare, i medesimi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda

- 5.1 La domanda deve essere redatta in carta semplice, secondo il fac-simile che è fornito con il presente bando e ne costituisce parte integrante, corredato degli allegati obbligatori indicati.

I modelli forniti devono essere compilati obbligatoriamente in ogni loro parte e consegnati nel formato indicato, pena l'esclusione dalla selezione.

La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze.

La domanda e gli allegati dovranno pervenire per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: domande.postlaurea@forilpsi.unifi.it

Per la presentazione della domanda i candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica personale.

Non dovranno essere utilizzati indirizzi PEC.

La domanda e gli allegati dovranno essere in formato PDF.

Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la dicitura "Domanda docenze Corso Sostegno A.A. 2025/2026".

Considerata l'urgenza di definire rapidamente l'offerta formativa del Corso, la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa dovrà pervenire entro e non oltre le **ore 13,00 del 24/08/2026** pena l'esclusione dalla procedura.

Si ricorda che le strutture di Ateneo saranno chiuse da lunedì 10 a venerdì 21 agosto 2026, come da programmazione annuale

- 5.2 Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare con chiarezza e sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:

- a) cognome e nome, codice fiscale (ovvero, se candidato non italiano, codice di identificazione personale);
- b) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza;
- c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato;
nel caso di candidati extracomunitari, la dichiarazione essere titolari di regolare permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione, o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo, di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula di un contratto di lavoro autonomo per attività di docenza esercitata nella forma della collaborazione coordinata;
- d) adeguata conoscenza della lingua italiana (*per i cittadini stranieri*);
- e) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
- f) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (*per i cittadini stranieri*);
- g) di non avere riportato condanne penali in Italia o all'estero, di non avere procedimenti penali ed amministrativi pendenti né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. né di aver riportato misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
- h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato; il titolo di studio conseguito all'estero deve essere dichiarato equivalente dalla competente autorità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001¹. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare copia autentica² del medesimo tradotto ufficialmente³ ed indicare gli estremi del decreto di

¹Si segnala che il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>

²Per copia autentica si intende la fotocopia del documento originale sul quale è riportata, in calce, la dichiarazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, art. 46- lettera l, m, n, art.47 del DPR n. 445/2000, insieme alla copia semplice del documento di identità

³Sono "traduzioni ufficiali" quelle:

equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo. Resta inteso che detta dichiarazione di equivalenza/equipollenza deve essere posseduta alla data di stipula;

- i) i servizi eventualmente prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
- j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale nonché di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
- k) ai sensi dell'art.18 comma 1 lettera c) della Legge 240/2010 di non essere legato da un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- l) di non essere contemporaneamente titolare di contratti di cui all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 comma 6-septies della Legge 29 giugno 2022, n. 79 e di cui all'articolo 24 della stessa Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- m) di non superare, qualora le sia affidato il/i contratto/i per il/i quale/i presenta domanda, il limite massimo di 120 ore di insegnamento per anno accademico;
- n) nel caso di titolarità di assegno di ricerca, di non superare, qualora le sia affidato il/i contratto/i per il/i quale/i presenta domanda, il limite massimo complessivo di 60 ore di attività didattica di insegnamento per anno accademico;
- o) nel caso in cui un contratto sia stato risolto ai sensi dell'art. 14, comma 4, primo periodo, del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" di cui al Decreto Rettoriale del 23 agosto 2022, n. 1033, di essere decorso un periodo di non meno di cinque anni dalla data di avvenuta risoluzione contrattuale;
- p) di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del Regolamento per conferimento di borse di studio e borse di ricerca (D.R. 54/2013): *"1. La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Né è altresì cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Ateneo.*
2. Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa.";
- q) il possesso degli eventuali titoli valutabili secondo il curriculum vitae
- r) il domicilio, completo del codice di avviamento postale, che il candidato elegge per l'invio delle comunicazioni relative al concorso; si precisa che il domicilio dovrà essere individuato sul territorio italiano e ciò anche per gli stranieri. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata.

5.3 La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante, ciascuno in un file separato:

1. copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
2. copia del codice fiscale del sottoscrittore;
3. **curriculum vitae et studiorum, redatto secondo il formato allegato** (il file dovrà avere una dimensione massima non superiore a 1 MB), contenente dettagliata descrizione degli studi e delle mansioni eventualmente svolte nell'ambito

a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario;

b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia;

c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (*fonte Ministero Affari Esteri*)

di esperienze lavorative attinenti ai requisiti richiesti nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione al profilo professionale richiesto. **Si rende noto che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/13, i dati contenuti nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo dedicata alla trasparenza;**

4. eventuale copia autentica della traduzione ufficiale del titolo di studio se conseguito all'estero;
5. elenco delle pubblicazioni (se il candidato ne possiede);
6. eventuale copia delle pubblicazioni, in numero massimo di 5, ad eccezione dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo in quiescenza;
7. per i dipendenti di PPAA, N.O. dell'ente di appartenenza per l'affidamento del laboratorio ovvero copia semplice dell'istanza protocollata per il rilascio dell'autorizzazione;
8. **Una proposta di Syllabus per ciascun incarico.** La proposta deve essere originale, frutto esclusivamente dell'esperienza e della riflessione personale del/la candidato/a redatta secondo lo schema allegato.

SI RICHIEDE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CHE LA DOMANDA SIA DATATA E FIRMATA

I titoli di studio e quelli professionali possono essere autocertificati contestualmente alla domanda, fermo restando che il candidato che risulterà firmatario del contratto potrà essere invitato a esibire i relativi documenti nei trenta giorni successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi di quanto previsto dall' art 53 comma 6 lettera f) bis D.Lgs. 165/2001, gli incarichi di docenza svolti da dipendenti di PPAA non sono assoggettati al preventivo NO dell'ente di appartenenza. In caso di istanza di partecipazione a valutazione comparativa per l'affidamento a titolo oneroso ovvero gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, è necessario allegare NO dell'ente di appartenenza per l'affidamento dell'insegnamento ovvero copia semplice dell'istanza protocollata per il rilascio dell'autorizzazione. In quest'ultimo caso, qualora il soggetto risulti vincitore, ai fini dell'affidamento, dovrà produrre il nulla osta rilasciato dall'ente di appartenenza.

- 5.4 L'Università di Firenze non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e in ogni momento ne può essere disposta l'esclusione, con provvedimento del Direttore motivato per difetto di requisiti.

Art. 6 – Svolgimento della procedura

- 6.1 La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice a tal fine nominata, con apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento, alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

La Commissione sarà composta come da Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento emanato con D.R. n. 1033 del 23 agosto 2022 e modificato con i DD.RR. n. 221 del 28 febbraio 2023, n. 1095 del 2 agosto 2024 e n. 409 del 8 aprile 2025, citato in premessa.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La Commissione valuterà Curriculum e Syllabus redatti secondo i formati allegati. Per l'attribuzione del punteggio non sarà tenuta a prendere in considerazione nessun altro documento. È obbligatorio non cancellare e non modificare i formati forniti: si chiede di limitarsi a compilare i campi, integrando i moduli con le informazioni richieste.

- 6.2 La valutazione comparativa, per soli titoli, di cui alla lettera a) dell'art.4.2, avviene sulla base della qualificazione scientifica e/o professionale e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei candidati con particolare riferimento

al settore scientifico disciplinare o, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, al gruppo scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere e quella pregressa e della professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del bando. La suddetta attività di docenza viene attribuita mediante affidamento.

- 6.3 Se la valutazione comparativa di cui al comma 6.2 non ha individuato un soggetto idoneo a ricoprire l'incarico vacante, si procede alla comparazione, per titoli, tra i candidati di cui all'art.4.2 lettera b), sulla base della qualificazione scientifica e/o professionale, tenuto conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei candidati con particolare riferimento al settore scientifico disciplinare o, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, al gruppo scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere, della pregressa attività didattica e professionale, con preferenza per la materia oggetto del bando, tenuto conto dell'attività di ricerca svolta in Italia o all'estero.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti, in caso di parità di valutazione. Detti incarichi sono conferiti mediante contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata a titolo retribuito.

- 6.4 La Commissione giudicatrice avrà a disposizione fino a un massimo di 100 punti totali, così distribuiti:

a. **Titoli di studio (fino ad un massimo di punti 20)**

- per ogni dottorato punti 5 (max punti 10)
- se almeno un dottorato è afferente ad un ambito pedagogico o psicologico, al punteggio sopra indicato si aggiungono punti 1 (max punti 1)
- per ogni laurea quadriennale o quinquennale a ciclo unico, addizionale rispetto al Titolo requisito di accesso, punti 3 (max punti 6)
- per ogni laurea biennale magistrale o specialistica, addizionale rispetto al Titolo requisito di accesso, punti 2 (max punti 4)
- per ogni laurea triennale, addizionale rispetto a quella facente parte del percorso requisito di accesso, punti 1 (max punti 2)
- per ogni laurea magistrale, o specialistica, o a ciclo unico (anche se Titolo requisito di accesso) conseguita con il massimo dei voti o con il massimo dei voti e la lode, ai punti sopra assegnati si aggiungono punti 0,5 (max punti 1)
- per ogni laurea magistrale o laurea specialistica o laurea a ciclo unico afferente a un ambito pedagogico o psicologico (anche se Titolo requisito di accesso), ai punteggi sopra indicati si aggiungono punti 0,5 (max punti 1)
- per ogni titolo di master universitario di II livello rilasciato da un'università (o equiparati) nell'ambito della pedagogia speciale, o della disabilità, o dell'inclusione, punti 0,03 (max punti 0,06)
- per ogni titolo di master universitario di I livello rilasciato da un'università (o equiparati) nell'ambito della pedagogia speciale, o della disabilità, o dell'inclusione, punti 0,01 (max punti 0,03)
- per ogni Specializzazione per attività di Sostegno conseguita presso un'università italiana, punti 0,5
- per ulteriori titoli di studio fino ad un massimo di punti 10

b. **Titoli professionali (fino ad un massimo di punti 15)**

- per attività di docenza nella scuola pubblica o parificata, fino ad un massimo di punti 5, attribuiti secondo i seguenti criteri:

- per ogni anno di servizio come docente su posto di sostegno, svolto nell'ordine e grado di scuola per il quale si concorre, con il titolo di specializzazione per lo stesso ordine e grado in cui il servizio è stato svolto, punti 0,5
- per ogni anno di servizio come docente su posto di sostegno, svolto in un ordine o grado diverso da quello per il quale si concorre, purché con il titolo di specializzazione per lo stesso ordine e grado in cui il servizio è stato svolto, punti 0,1
- Per attività in qualità di Dirigente Scolastico nella scuola pubblica o parificata, fino ad un massimo di punti 8, attribuiti secondo i seguenti criteri:
 - per ogni anno di servizio, punti 0,5
- Per attività in qualità di professore ordinario o associato in università, nell'ambito della pedagogia speciale, o delle disabilità, o dell'inclusione, fino ad un massimo di punti 12, attribuiti secondo i seguenti criteri:
 - per ogni anno di servizio, punti 2
- Per attività in qualità di ricercatore in università, nell'ambito della pedagogia speciale, o delle disabilità, o dell'inclusione, fino ad un massimo di punti 5, attribuiti secondo i seguenti criteri:
 - per ogni anno di servizio, punti 0,3
- Per attività in qualità di docente a contratto in università, nell'ambito della pedagogia speciale, o delle disabilità, o dell'inclusione fino ad un massimo di punti 5, attribuiti secondo i seguenti criteri:
 - per ogni CFU, punti 0,05 fino ad un massimo di punti 1 per anno accademico
- per ulteriori attività professionali fino ad un massimo di punti 5

c. **Titoli scientifici (fino ad un massimo di punti 25)**

- per ciascun articolo pubblicato in rivista di fascia A (secondo classificazione ANVUR alla data), oppure indicizzata Scopus, oppure indicizzata Web of Science, e relativo agli ambiti della pedagogia speciale, o della disabilità, o dell'inclusione, punti 1;
- per ciascun articolo diverso dai precedenti pubblicato in rivista scientifica (secondo classificazione ANVUR alla data) e relativo agli ambiti della pedagogia speciale, o della disabilità, o dell'inclusione, punti 0,3;
- per ciascun articolo diverso dai precedenti pubblicato in rivista di fascia A (secondo classificazione ANVUR alla data), oppure indicizzata Scopus, oppure indicizzata Web of Science, punti 0,3;
- per ciascuna monografia referata, pubblicata in collana con comitato scientifico, di ambito pedagogico o psicologico, punti 0,3;
- per ciascun contributo in volume, di ambito pedagogico o psicologico, punti 0,05;
- Per ulteriori titoli scientifici -fino ad un massimo di punti 10

d. **Syllabus (fino ad un massimo di punti 40)**

- per la proposta di intervento didattico presentata, fino ad un massimo di punti 40, sulla base della pertinenza rispetto all'incarico per il quale si è presentata domanda, della completezza della proposta, della concretezza didattica, della scelta di modalità di valutazione, attività, metodi appropriati. La proposta deve essere redatta **unicamente secondo il formato allegato, da non modificare in alcun modo e solo da integrare con le informazioni richieste.** La proposta deve risultare originale e frutto unicamente dell'esperienza e della riflessione del candidato.

A parità di punteggio il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale.

In caso di ulteriore parità, precede il candidato più giovane d'età.

- 6.5. Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle operazioni compiute in cui darà conto delle valutazioni espresse.
- Per ciascun incarico saranno attribuiti punteggi distinti e formulate graduatorie separate.
- I candidati, per essere dichiarati idonei, dovranno aver conseguito nella specifica graduatoria un punteggio complessivo minimo di **35 punti**.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura, e nel curriculum.
- 6.6 La Commissione formula una graduatoria di candidati idonei che ha validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale è stata svolta la selezione. È possibile, ma non obbligatorio, attingere a tale graduatoria nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo posto nella specifica procedura ovvero di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico.
- In caso di partecipazione di un unico candidato deve comunque esserne valutata l'idoneità. L'incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata per attività di insegnamento verrà conferito al candidato che raggiungerà la votazione più elevata; a parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'attribuzione del suddetto contratto, il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero. In caso di parità di punteggio e in presenza dei citati titoli preferenziali ovvero in assenza di tali titoli, precede il candidato più giovane di età.
- 6.7 Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno rese note nell'Albo ufficiale dell'Ateneo dove verrà pubblicata anche la composizione della Commissione e la pubblicazione varrà come comunicazione ai singoli candidati.

Art. 7 – Affidamento dell'insegnamento e Stipula del contratto

- 7.1 I candidati di cui all'art.6.2 risultati vincitori saranno i soggetti affidatari degli insegnamenti
- Nel caso di candidati extracomunitari il suddetto affidamento sarà altresì subordinato al possesso dei documenti comprovanti il regolare soggiorno, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione, all'essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono l'affidamento dell'insegnamento.
- La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
- 7.2 I candidati di cui all'art.6.3 che saranno risultati vincitori verranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata a titolo retribuito.
- Nel caso di candidati extracomunitari la stipula del contratto sarà, altresì, subordinata al possesso dei documenti comprovanti il regolare soggiorno, ai sensi del D. Lgs. n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione, all'essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula del contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata a titolo retribuito.
- La mancata presentazione all'invito per la stipula del contratto entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione sarà intesa come rinuncia al medesimo.
- Il contratto si intende risolto qualora sia possibile assicurare la copertura dell'insegnamento con professori o ricercatori dell'Ateneo che abbiano preso servizio a seguito dell'espletamento di procedure di reclutamento, concluse prima dell'inizio dell'attività didattica, e riferite al settore di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" di cui al Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033.
- Il contratto si intende, altresì, risolto qualora, a seguito di prese di servizio conseguenti all'espletamento di procedure di reclutamento concluse prima dell'inizio dell'attività didattica e riferite al settore di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" emanato con Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033, la riorganizzazione interna dei carichi didattici consenta di garantire la copertura dell'insegnamento con docenti o ricercatori in servizio.

Art. 8 – Proprietà intellettuale

- 8.1. Ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà Industriale, come modificato dalla L. n. 102 del 24 luglio 2023) i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi all'invenzione o creazione conseguita dal lavoratore nell'esecuzione o nell'adempimento del presente contratto spettano all'Ateneo, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 55/2025.
- 8.2. Quanto stabilito al comma 1 del presente articolo si applica alle invenzioni e creazioni conseguite dal lavoratore entro due anni da quando il collaboratore abbia cessato il proprio rapporto con l'Università.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

I candidati prendono atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I candidati prendono altresì atto che il curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, è prevista l'ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell'Amministrazione in apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

Art. 10 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

I candidati prendono atto che, ai sensi del D.Lgs 81/08 e del "Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro" dell'Università degli studi di Firenze (Decreto prot. n.79162 del 26/05/2017), nei casi in cui ne ricorrano le condizioni e si configuri la relativa fattispecie, sono tenuti a collaborare alla corretta attuazione delle misure poste in essere per la prevenzione dei rischi alla salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente e osservando le disposizioni impartite dai soggetti a ciò preposti.

I candidati, qualora in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici e individuati, prendono atto di essere tenuti a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ovvero disposti dal medico competente nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria prevista dall'art.41 dal D.Lgs citato.

I candidati prendono, altresì, atto che l'Università degli studi di Firenze adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere informando i lavoratori circa i rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo. Resta inteso che i candidati si impegnano a frequentare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all'attività svolta ed in conformità con le previsioni di cui all'Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Art. 11 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del "Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze" è individuata quale Unità organizzativa competente *il Dipartimento Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, sede legale in via Laura n. 48, Firenze*

Il responsabile del procedimento è la *dott.ssa Agostina Ricotti, tel. 055/2756066*, *agostina.ricotti@unifi.it*)

Firenze, 31/07/2026

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof.ssa Vanna Boffo

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679)

Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo ai dati personali da Lei forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti. Sul sito di Ateneo, all'indirizzo <https://www.unifi.it/p11360.html>, è presente una pagina dedicata alla tematica della protezione dei dati personali contenente anche l'informativa per il trattamento dei dati personali dei collaboratori esterni.